Giugno 2016

Newsletter Origine e accordi di libero scambio

Futuri accordi di libero scambio (p. es. con le Filippine)

Dopo che un accordo di libero scambio (ALS) dell'AELS è stato negoziato e firmato, il suo testo viene pubblicato sul sito Internet dell'AELS, anche se non è ancora entrato in vigore. Il tenore degli ALS, compresi gli allegati, si trovano qui.

Pertanto gli interessati possono informarsi già in anticipo sui contenuti (p. es. regole d'origine), anche se l'ALS in questione non è ancora pubblicato nel <u>D30</u>.

Nel mese di aprile di quest'anno è stato firmato l'accordo tra AELS e Filippine (vedi

comunicati stampa del <u>Dipartimento federale dell'economia</u>, <u>della formazione e della ricerca</u> e dell'<u>AELS</u>). Oltre al <u>testo dell'accordo dell'AELS</u>, è disponibile anche un <u>foglio informativo</u> (non disponibile in italiano) della SECO relativo all'ALS.

L'accordo entra in vigore dopo la ratificazione da parte delle Parti contraenti.

Come d'abitudine, l'AFD pubblicherà una circolare prima dell'entrata in vigore.

Giustificativi dell'origine per materiali importati

In linea di massima, la decisione d'imposizione all'importazione con l'indicazione dell'imposizione all'aliquota preferenziale vale come giustificativo dell'origine per un materiale importato nel quadro di un ALS. Lo stesso vale per i prodotti importati e non utilizzati come materiali, bensì riesportati allo stato immutato.

Molti esportatori conoscono questo principio.

Tuttavia, da alcune richieste ricevute emerge che la semplificazione in vigore dal 2013, secondo la quale anche le prove dell'origine estere (valide) valgono direttamente come giustificativi, non è nota a tutti gli esportatori.

Questa regolamentazione è particolarmente importante nei casi in cui all'atto dell'importazione si è rinunciato a un'imposizione all'aliquota preferenziale, ad esempio perché la merce poteva essere comunque importata in franchigia di dazio o per via dell'importo esiguo.

A tale proposito vedi anche la <u>circolare</u> «Semplificazione in materia di prove <u>dell'origine precedenti»</u>.

Ovviamente la responsabilità per la tracciabilità compete all'esportatore. Ciò significa che in caso di applicazione del cumulo o di riesportazione allo stato immutato egli deve dimostrare il collegamento tra i documenti d'importazione e le prove dell'origine rilasciate.

Invii misti e dichiarazione d'origine

A questo proposito nell'ultima newsletter è stato comunicato quanto segue:

«È dunque importante che dalle indicazioni emerga <u>chiaramente e inequivocabilmente</u> quali sono i prodotti non originari.

Ciò è possibile, per esempio, fornendo un'apposita indicazione nella posizione (nell'esempio in questione: alla posizione «cuscinetti ad aghi» occorre indicare che non si tratta di prodotti originari oppure che la merce proviene dalla Corea). In alternativa, nella dichiarazione d'origine stessa è possibile indicare a quali posizioni tale dichiarazione non si riferisce».

Dall'esperienza è emerso che l'ultima frase può essere interpretata in modo differente. Era intesa un'indicazione come la seguente: «L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CH».

Questa dichiarazione non vale per la posizione 2

Certificati di circolazione delle merci compilati a mano (p. es. per gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo – GCC)

Il tenore dell'allegato in materia di origine all'ALS tra AELS e GCC non esclude certificati di circolazione delle merci (CCM) compilati a mano. L'esperienza ha tuttavia mostrato che in questi Stati l'importazione con CCM compilati a mano non avviene sempre senza difficoltà.


Di conseguenza si raccomanda di compilare sempre a macchina i CCM destinati a tali Paesi.

Questa raccomandazione vale in generale per tutti i CCM.

Anche se la compilazione a mano è legalmente contemplata dall'accordo, non sempre i Paesi destinatari si mostrano disposti ad accettarla. Nei Paesi di culture differenti ciò è da ricondurre in particolare al diverso alfabeto. Di conseguenza i certificati diventano spesso difficili da leggere.

Lingua dei CCM

Si rammenta che i CCM devono essere integralmente compilati nella lingua prevista. Si è constatato che soprattutto i CCM da compilare in inglese sono spesso redatti in parte in inglese e in parte in tedesco, francese o italiano. Talvolta la descrizione della merce non figura in inglese, altre volte si tratta delle indicazioni relative al Paese d'origine o a quello di destinazione.



L'imposizione all'importazione nel Paese di destinazione potrebbe in questi casi risultare difficoltosa.



Ermächtigter Ausführer Exportateur Agréé Esportatore Autorizzato

Dichiarazioni d'origine per la Cina

È stato constatato che non tutti gli esportatori autorizzati rilasciano le dichiarazioni d'origine conformemente alle disposizioni. Esempi di errori:

- dichiarazioni d'origine con il testo di altri ALS anziché quello richiesto dall'accordo con la Cina;
- numero di serie errato;
- dichiarazione d'origine, anche se l'invio

- contiene unicamente merci originarie di paesi terzi;
- dichiarazione d'origine per la Cina in caso di invii destinati a Hong Kong o Taiwan;
- caricamento in EACN di dichiarazioni d'origine con numero di serie errato.

Evitando questi e altri errori simili, gli esportatori possono favorire una corretta imposizione all'importazione in Cina.

Novità

Febbraio 2016 Convenzione PEM

Applicazione, dal 1° febbraio 2016, della Convenzione regionale sulle norme di origine paneuro-

mediterranee all'accordo di libero scambio Svizzera-UE

Febbraio 2016 Matrix Euro-Med

Rielaborazione

Febbraio 2016 ALS Svizzera-Cina

Trasporto diretto (aggiornamento, stato: 28.1.2016)

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

Basilea Elisabethenstrasse 31 4010 Basel Tel. 058 469 12 87 Fax 058 469 13 13 zentrale.di-tarif@ezv.ad- min.ch	Sciaffusa Bahnhofstrasse 62 8200 Schaffhausen Tel. 058 480 11 11 Fax 058 480 11 99 zentrale.dii-tarif@ezv.ad- min.ch	Ginevra Av. Louis-Casaï 84 1216 Cointrin Tel. 058 469 72 72 Fax 058 469 72 73 centrale.diii-tarif@ezv.ad- min.ch	Lugano Via Pioda 10 6900 Lugano Tel. 058 469 98 11 Fax 091 923 14 15 centrale.div-tariffa@ezv.ad- min.ch
BE, JU, SO, BL, BS, LU, OW, NW, AG senza distretti di Baden e Zurzach	AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AI, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL	GE, VD, NE, FR, VS	TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine http://www.ezv.admin.ch > Accordi di libero scambio, Origine